

Relazione

Con la Deliberazione del 19 maggio 2021 è stato approvato il testo del nuovo “*Regolamento sulle procedure*”. Dalla sua entrata in vigore viene quindi abrogato il “*Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio*” di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, come modificata e integrata con Deliberazione del 7 maggio 2014.

La scelta di adottare un nuovo regolamento, in sostituzione del precedente, scaturisce dall’ampiezza delle modifiche che complessivamente si è reso necessario apportare all’articolato del Regolamento, al fine di tenere conto delle numerose novità introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 dal Decreto lgs. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Nel predisporre il nuovo testo di “*Regolamento sulle procedure*” si è tenuto conto, tra l’altro, delle osservazioni pervenute dalla pubblica consultazione e delle disposizioni finali adottate dalla COVIP con le Direttive generali del 29 luglio u.s. e con le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” del 22 dicembre 2020, nonché dei nuovi Schemi di statuto e regolamenti.

Sono state, inoltre, tenute presenti le modifiche apportate, dall’art. 12, comma 1, lett. e), del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, all’art. 10-*bis* della Legge 241/1990, in merito alla disciplina dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto).

Nel complesso, il nuovo “*Regolamento sulle procedure*” tiene conto delle novità introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 in materia di *governance* e, in particolare, dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e della introdotta previsione sul Direttore Generale, nonché dell’inserimento delle funzioni fondamentali.

Per i fondi pensione aperti si è presa in considerazione l’avvenuta soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza. In particolare, il nuovo testo di “*Regolamento sulle procedure*” non contiene più i riferimenti a questo Organismo, considerato che le regole di funzionamento dello stesso formeranno oggetto, come indicato nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, di un documento a sé stante rispetto al Regolamento, non soggetto ad approvazione da parte della COVIP.

Oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, il “*Regolamento sulle procedure*” contiene disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto, avente per oggetto l’esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice. In base al Decreto, ciò è possibile solo previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Si è, inoltre, definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l’autorizzazione da parte di COVIP dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti. Per detti fondi la normativa prevede adesso la

possibilità di ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea.

Anche la procedura relativa all'attività transfrontaliera è stata rivista, al fine di tener conto delle modifiche recate all'art. 15-*bis* del Decreto lgs. 252/2005. Sono stati, altresì, tenuti presenti i chiarimenti contenuti nel “*Supervisory Statement on the sound practices within the registration or authorization process of IORPs, including as regards suitability for cross-border activity*”, adottato dall'EIOPA il 12 novembre 2020.

Sia per l'autorizzazione al trasferimento transfrontaliero, sia per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera, si prevede ora l'invio alla COVIP di apposite schede riepilogative delle occorrenti informazioni, i cui schemi, predisposti in conformità a quelli definiti dall'EIOPA, saranno direttamente scaricabili dal sito COVIP.

Ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, sono state poi introdotte con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti.

Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.